

La presente deliberazione viene affissa il 24 OTT. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 188 del 21 OTT. 2005

Oggetto: Giudizio: Corte di Appello Napoli- sig. Battaglia Giovanni - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventuno del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

L'ASSESSORE PROPONENTE [firma]

LA GIUNTA

Premesso che con atto di appello dinanzi la Corte di Appello Napoli il sig.; Battaglia Giovanni c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determina n. 610/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 610/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 610/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi la Corte di Appello Napoli sig. Battaglia Giovanni c/A.P;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 954 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

24 OTT. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio M. COLLE)

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____ - 9 NOV. 2005
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____

- 9 NOV. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

BENEVENTO, li _____ - 9 NOV. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA (a cura)
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti 2238
 Nucleo di Valutazione 27-10-05
 Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. Es 9762
 il _____ prot. n. 7.11.05
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____

STUDIO LEGALE LA BROCCA

Avv. VINCENZO LA BROCCA
Patrocinante in Cassazione
Avv. DOMENICO VESSICHELLI

Dott. DEBORA BONAVIDA
Dott. GIUSEPPE CILENTI
Dott. ANGELA ARGENIO
Dott. MARIO PEDICINI

Benevento, 10/10/2005

Spett.le
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Ufficio Affari Legali
Via Nicola Calandra
82100 DI BENEVENTO

Spett.le
G.G.L. S.P.A.
Gruppo Generali Liquidazione danni
Via Luigi Pirandello
82100 Benevento

OGGETTO: Sin.n. 13/2000/500335 del 22/8/1995 Pol. 60/215247
Amministrazione Provinciale di Benevento c/ Battaglia Giovanni e Giantomasi Nicolina
Tribunale di Benevento
Ns. rif.: 5679

Avverso la favorevole sentenza n. 1172/05 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio in oggetto indicato è stato proposto appello oggi notificatomi.

Ne rimetto copia affinché possiate provvedere alla delibera di incarico anche per il secondo grado.

Con i più distinti saluti

Avv. Vincenzo La Brocca

82100 Benevento - Viale Mellusi, 134 - TEL. 0824 - 310548 FAX. 0824/316444

E-Mail labroccavincenzo@libero.it - Casella postale 66

Si riceve Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00

83031 Ariano Irpino (AV) - Via Marconi, n.° 31

Si riceve solo per appuntamento

M.A. Cup

6238
11-10-05

Studio Legale Palumbo

Patrocinio Innanzi alle Corti Superiori

Largo Ferrantina a Chiaia, 10 - 80121 NAPOLI

Tel. 081 414921 - FAX 081 414968

del
COPIA
CONTROPARTI

Avv. Giovanni Palumbo

Avv. Graziano Pietrantuono

Avv. Bruno Pastia

P. Avv. Giovanni Nicola Giuliano

P. Avv. Umberto Olivari del Castello

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

Per i Sig.ri **BATTAGLIA Angelo, BATTAGLIA Giovanni e GIANTOMASI Nicolina** rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Palumbo e Graziano Pietrantuono, unitamente ai quali elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Giovanni Palumbo in Napoli al Largo Ferrantina a Chiaja nr.10, come da mandato in calce alla sentenza nr.1172/2005 resa dal Tribunale Ordinario di Benevento, Sezione Civile, nella persona del Dott. Guglielmo Cinque in data 31.05.2005, depositata in Cancelleria il 10 giugno 2005, munita di formula esecutiva il 19 luglio 2005 e notificata ad istanza dell'Avv. Vincenzo La Brocca -Procuratore costituito in giudizio per l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente p.t.- ai Sigg.ri Battaglia Giovanni e Giantomasi Nicolina, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Battaglia Angelo, nel domicilio eletto, presso il suo Procuratore costituito in giudizio, l'Avv. Graziano Pietrantuono, in data 26 luglio 2006.

APPELLANTI

=CONTRO=

Comune di Castelvetere in Val Fortore, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio A. Pacifico

nonché

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Brocca

APPELLATI

FATTO E DIRITTO

I fatti sono così narrati nella sentenza gravata:

"Con atto di citazione del 26.8.1999 Battaglia Giovanni e Giantomasi Nicolina, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Battaglia Angelo -nato l'11.09.1983- esponevano che quest'ultimo, in data 22.8.95, alle ore 14.00 circa in Castelvetere in Val Fortore, mentre percorreva in bicicletta la Via Provinciale per San

Bartolomeo in Galdo, giunto all'incrocio con Via Circonvallazione -il cui primo tratto è costituito un viadotto -era finito contro il marciapiedi posto alla sinistra rispetto al senso di marcia tenuto dallo stesso e, passando al di sotto dell'esistente guard-rail, era precipitato nel vuoto, finendo sulla strada che trovasi sotto il viadotto e riportando lesioni gravissime. Tanto premesso gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, il Comune di Castelvetere Valfortore per ottenere il risarcimento dei danni tutti. Instaurato il contraddittorio si costituiva il convenuto che eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento, la carenza di legittimazione passiva per essere il tratto di strada interessato dal sinistro di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, e nel merito, l'infondatezza della domanda. Veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Ente Provincia che si costituiva e, specificando che la strada era di proprietà del Comune di Castelvetere, concludeva per il rigetto delle pretese attoree. Nel corso del giudizio veniva acquisita documentazione ed ammessa ed espletata prova per testi. **Si costituiva altresì, il Battaglia Angelo divenuto nelle more maggiorenne.** Indi le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa, a seguito di un rinvio chiesto dalle stesse era riservata in decisione all'udienza del 25.2.2005 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche". Con la gravata sentenza, il Tribunale respingeva l'eccezione di prescrizione addotta dal convenuto, e, nel merito, riteneva infondata la domanda attorea, e pertanto la rigettava come da motivazione. Compensava interamente tra le parti le spese di giudizio.

APPELLO PROPOSTO DAI SIG.ri BATTAGLIA ANGELO, BATTAGLIA GIOVANNI E GIANTOMASI NICOLINA.

I Sig.ri **BATTAGLIA Angelo**, nato a Napoli l'11.09.1983, **BATTAGLIA Giovanni** e **GIANTOMASI Nicolina** a mezzo dei sottoscritti Procuratori, manifestano la volontà di proporre rituale e tempestivo appello, come in effetti con il presente atto formalmente

PROPONGONO APPELLO

avverso la sentenza nr.1172/2005 resa dal Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Civile- in persona del Dott. Guglielmo Cinque, con funzione di Giudice Unico, in data 31.05.2005, depositata in cancelleria il 10.06.2005, e, notificata, come in epigrafe meglio specificato, in data 26.07.2005, **ma non notificata al Battaglia Angelo che si era ritualmente costituito in giudizio con comparsa e mandato, al raggiungimento della maggiore età, all'udienza del 30 novembre 2001**, a mezzo dei propri Procuratori, Avv.ti Tozzi e Pietrantuono, sentenza che si ritiene ingiusta ed erronea, e va pertanto riformata per i seguenti

MOTIVI

a motivi si deduce tutte le ragioni articolate e svolte nel giudizio di primo grado, che abbiansi qui per trascritte e ripetute integralmente, e completamente disattese dal Tribunale sannita in base alle quali la domanda doveva essere integralmente accolta con tutte le conseguenze di legge.

Più specificamente si adducono i seguenti motivi di impugnazione:

1) Nullità della sentenza per omesso esame di circostanze essenziali, per travisamento dei fatti. Errato rigetto della domanda.

La ricostruzione dei fatti, così come operata dal Giudicante di primo grado, non è assolutamente convincente, è manifestamente illogica, travisa completamente la natura dei fatti di causa, degli elementi di fatto a disposizione per il giudizio, quale valido supporto probatorio offerto dalla parte attrice.

Appare di palmare evidenza la contraddittorietà ed il travisamento in cui è incorso il Giudicante, nell'ignorare completamente la valenza probatoria del teste Colella Alessandro, così come quelle del Gagliardi, del Forte e del dott. Paone, dalla quale, invece, si evince la totale responsabilità dell'Ente proprietario (o gestore) della strada.

Il Giudice di prime cure ha motivata l'intera sentenza, sulla base della sola deposizione del teste Colella (escusso all'udienza del 21.06.2002) il quale sicuramente assistette all'incidente, e vide che il Battaglia nell'affrontare la curva a dx, con la bicicletta, ad un certo punto cadde e dopo aver superato il guard-rail finì sulla strada sottostante.

Il teste dichiarò, anche, che a causa della lontananza non aveva visto se il ragazzo era passato al di sopra o al di sotto della barriera protettiva, composta da una banda metallica centrale e da un passamano posizionato più in alto.

Ma che il ragazzo passò al di sotto della barriera, non vi sono dubbi, dato che lo stesso venne ritrovato, dai soccorritori, sulla sottostante strada, perpendicolarmente al ponte nonostante gli undici metri di altezza dello stesso, con escoriazioni alle mani che si era procurato nell'ultimo disperato tentativo di aggrapparsi al lato esterno del viadotto.

Appare evidente invece, che se avesse superato in velocità la barriera metallica, sarebbe finito sicuramente molto più lontano dal punto indicato dai testi, dato la notevole altezza del ponte. Appare, pertanto innegabile che si è attribuito, o meglio si è dedotto, dalla dichiarazione del teste Colella, un corollario errato, che esula dalla realtà dei fatti.

Da nessun atto processuale risulta che il ragazzo superò il guard-rail, e quindi precipitò, a causa della (presunta) "condotta abnorme" (quale utente della strada) consistita in una,

presunta "manovra abnorme perché, anziché fare la curva, è andato dritto contro il guard-rail, precipitando verso il basso".

Se è vero, come è vero che il teste Colella, precisò chiaramente che a causa della lontananza, non riuscì a vedere se il ragazzo era passato sopra o sotto le barriere, è altrettanto vero che non riuscì a vedere la vera ragione per la quale il Battaglia finì contro il marciapiede, per poi precipitare. Inoltre, il Giudicante non ha tenuto conto dell'effetto ottico causato dalla distanza e dalla posizione dell'osservatore, che portò il teste ad una ricostruzione veritiera nella sensazione visiva, ma leggermente distorta nella realtà. Sicuramente il Colella vide il ragazzo finire contro il guard-rail e precipitare, ma nulla seppe dire sulle effettive cause che causarono il disastroso evento.

Cause che, come già detto in primo grado, vanno ricercate nel dislivello esistente tra la strada provinciale ed il raccordo con il viadotto, che forma **un pericoloso dosso, non segnalato né indicato**, per quanto riguarda la caduta dalla bicicletta, e **nella mancata apposizione di adeguate barriere di protezione**, al lato del viadotto, per la caduta nel vuoto del Battaglia, di cui meglio di dirà, e, specificherà in seguito.

2) Errata interpretazione ed applicazione della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il Tribunale sannita, a sostegno del rigetto della domanda attorea, ha invocato una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civile, sez.III,02-04-2004, nr.6516- Pres. Carbone V- Rel. Segreto A -P.M. Russo R (Conf.) -Colonna c. Autostrade SpA) la cui massima letteralmente recita: *"In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, occorre l'oggettiva imprevedibilità ed invisibilità del pericolo che le misure cautelari miravano a controllare, e ciò rimane senz'altro escluso in presenza di una condotta abnorme dell'utente della strada, che alteri il normale sviluppo causale, assumendo efficacia esclusiva nel verificarsi dell'evento dannoso". (nella specie, in presenza di un incidente stradale in cui il conducente di una vettura addebitava la responsabilità della propria uscita di strada con la sua auto all'omessa collocazione in loco del guard-rail, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che attribuiva la responsabilità esclusiva del fatto al comportamento imprudente del conducente, precisando altresì che l'eventuale presenza del guard-rail, a cagione della forza dell'impatto, non sarebbe servita a ridurre le conseguenze dannose del fatto).*

Appare di palmare evidenza che il Giudicante di primo grado, ha estrapolato dalla sentenza della Suprema Corte solo la parte che giustificava il rigetto della domanda attorea, ignorando completamente il principio che dalla stessa sentenza si può agevolmente desumere.

Il caso oggetto della sentenza della S.C. ha presupposti e conseguenze diverse dal caso che ci interessa, ed anzi proprio la predetta sentenza rafforza e sostiene le richieste del Battaglia.

Infatti, nel caso della sentenza invocata **il veicolo** che ha urtato e sfondato la barriera era un'autovettura e non una piccola bicicletta di un ragazzino, quindi un veicolo con una capacità dirompente imparagonabile ad una bicicletta.

La precisazione, importantissima, della suddetta sentenza, **-completamente ignorata dal Tribunale-** è che l'eventuale presenza della protezione, a cagione della forza dell'impatto, non sarebbe servita a ridurre le conseguenze dannose del fatto, ovviamente nel caso dell'automobilista.

Ma nel caso del Battaglia per evitare tutte le gravissime lesioni riportate a causa della caduta dal viadotto, sarebbe bastato che sullo stesso vi fosse stata apposta della semplice rete metallica, ciò che il Comune di Castelverere in V.F. ha fatto solo e soltanto dopo la richiesta di risarcimento danni inoltrata dall'appellante.

E tanto nella più completa violazione dei doveri di prudenza e diligenza che l'Ente proprietario (o gestore) della strada deve tenere nell'esecuzione e manutenzione dell'"opus publicum" affinché la stessa non presenti una situazione di pericolo, in ossequio alle norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, e del fondamentale principio del "neminem laedere".

Disposizioni, espressamente previste e riprese anche dalla Legge 85/01, art.2 (principi e criteri direttivi) 1. 2).

~~Disposto, appare apodittico, erraneo e contraddittorio il giudizio di merito del Tribunale~~
Battaglia la responsabilità dell'evento.

Il Tribunale adito ha fatto cattivo governo del materiale offerto dalla parte, valutandolo erroneamente, o, omettendo di dare alcuna valutazione, anche negativa, della copiosa documentazione esibita da parte attrice.

3) Omessa pronuncia su circostanze essenziali.

Il Tribunale sannita, in sentenza, ha completamente ignorato la richiesta, reiterata nel corso del processo -in ultimo nella comparsa conclusionale- che la parte attrice aveva inoltrato al G.I. in merito alla produzione in giudizio, da parte del Comune, degli atti

relativi alla progettazione, esecuzione ed al collaudo della strada. Atti che avrebbero consentito di constatare la corrispondenza dei progetti alla effettiva realizzazione, secondo legge, del viadotto, delle protezioni laterali e la delimitazione delle rispettive tratte di competenza con l'Amministrazione Provinciale. Richiesta che la parte attrice aveva effettuato in fase istruttoria, ed ottenuta con l'ordinanza del G.I. del 21 marzo 2002, e, anche notificata al procuratore costituito, in data 06.06.2002.

L'errato ed ingiustificato rigetto della domanda, ha portato il Giudicante di primo grado, a superare ogni altra questione, compreso, quella importante della proprietà del tratto di strada oggetto del sinistro, che il Comune di Castelvete aveva negato di avere in proprietà.

Pertanto, con il presente atto di appello, si ripropongono e si reiterano tutte le domande, richieste, eccezione e deduzione effettuate nel corso del giudizio di 1° grado, nessuna esclusa, e che per brevità espositiva si abbiano qui per trascritte e ripetute integralmente, e specificamente 1) la proponibilità, l'ammissibilità e la procedibilità della domanda; 2) la legittimazione delle parte al giudizio; 3) l'an debeatur; 4) le conseguenze dannose 5) l'ammontare per equivalente pecuniario del danno; 5.1) danno da lucro cessante da inabilità permanente; 5.2) danno biologico da invalidità permanente; 5.3) danno biologico da invalidità temporanea; 5.4) danno non patrimoniale o morale subiettivo; 5.5.) danno emergente passato; 5.6) danno emergente futuro; 5.7) danno da ritardo; la condanna alle spese di lite, il tutto così come articolato e ben specificato negli atti e verbali di causa, che si ripete, si omettono per brevità espositiva.

~~4) In rito, si reitera la richiesta di ammissione della CTU medico-legale sulla persona di Battaglia Angelo, per la valutazione dei postumi residuati alle lesioni riportate dallo stesso in occasione del sinistro per cui è causa, e, l'esibizione e produzione in giudizio, da parte del Comune di Castelvete in Val Fortore, degli atti relativi alla progettazione esecuzione e collaudo della strada, ora ~~Via di Circonvallazione.~~~~

Pertanto, alla luce dei motivi esposti, che verranno in sede istruttoria meglio evidenziati e chiariti, i Sig.ri BATTAGLIA Angelo, BATTAGLIA Giovanni e GIANTOMASI Nicolina come sopra dom.ti, rappresentati e difesi

CITANO IN APPELLO

1) il **COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE**, in persona del Sindaco pro-tempore, suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il suo Procuratore costituito in giudizio, Avv.to Erminio A. Pacifico con studio in San Bartolomeo in Galdo -82028- (BN) alla Piazza Garibaldi nr.6;

2) l'AMMINISTRAZIONE PROVINCILE DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Brocca presso il cui studio elett.te domicilia, al Viale Mellusi nr.134,(82100) Benevento, a comparire innanzi alla CORTE DI APPELLO di NAPOLI, Sezione e C. I. a designarsi, all'udienza del giorno DICIOTTO GENNAIO 2006, all'ora di rito con il prosieguo, nei soliti locali si Sue Udienze, in Castel Capuano, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza di comparizione, nei modi, nelle forme e nei termini dell'art.166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt.167 e 343 c.p.c., e si procederà in loro contumacia, per ivi, sentire accogliere l'appello proposto con il presente atto, dopo l'istruttoria del caso, e sentire riformare la sentenza gravata, meglio descritta in narrativa, e di conseguenza e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento della domanda attorea, così come articolata nel corso del giudizio, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'Ente proprietario (o gestore) della strada di Via Circonvallazione del Comune di Castelvete in Val Fortore (BN) al pagamento di tutti i danni subiti dal Battaglia Angelo in occasione del sinistro per cui è causa, quantificati nell'atto introduttivo del giudizio in **Lire 523.000.000= (pari ad Euro 270.106,96=)**, con rivalutazione monetaria, interessi, ed aggiornamento come da tabelle utilizzate dalla Corte di Appello di Napoli, ovvero alla somma maggiore che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia.

~~IN VIA ISTRUTTORIA si reitera, come detto in narrativa, la richiesta ammissione della CTU medico-legale sulla persona di Battaglia Angelo, e l'ordine al Comune di Castelvete in Val Fortore di esibire e depositare in giudizio gli atti relativi alla progettazione, esecuzione e collaudo della strada circonvallazione, ora Via Circonvallazione.~~

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Il valore della presente causa, anche ai fini del contributo unificato è pari ad **€.270.106,96=.**

Si esibisce mediante deposito: 1) sentenza gravata notificata con mandato in calce; 2) fascicolo di parte di 1° grado; atto di appello notificato.

Con ogni salvezza.

Benevento-Napoli 6 ottobre 2005

Avv. Giovanni Palumbo

Avv. Graziano Pietrantuono

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avv.ti Giovanni Palumbo e Graziano Pietrantuono, nelle spiegate qualità, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato e dato copia del suesteso atto di appello a:

1) **COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN)** in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Erminio A. Pacifico alla **Piazza Garibaldi nr.6, (82028) San Bartolomeo in Galdo (BN)**,
mediante consegna nel suddetto domicilio a mani...

2) **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO** in persona del Presidente p.t. elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Brocca con studio in **Benevento (82100), al Viale Mellusi nr.134**,
mediante consegna nel suddetto domicilio a mani...

Luigi Di
Giuseppe Di

nr 10-10-03